

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENZO SCANNELLA

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 17.12.2025, il ricorrente afferma che:

- di aver sottoscritto un contratto di mutuo;
- l'intermediario avrebbe applicato un tasso di interesse difforme da quello pattuito nel documento di sintesi;
- in particolare, avrebbe erroneamente determinato la componente variabile del tasso e avrebbe confuso il tasso contrattuale e il criterio di calcolo degli interessi (180/360);
- il criterio di ripartizione temporale (mensile o giornaliero/360) non può sostituire né alterare la determinazione del tasso contrattuale che, nel caso di specie, è espressamente definito come tasso semestrale pari alla metà dell'Euribor 6 mesi medio, riferito ai primi 5 mesi dei 6 che precedono il 1° gennaio e il 1° luglio;
- la banca avrebbe prospettato questo tasso come particolarmente agevolato per i dipendenti in procinto di andare in esodo e ciò avrebbe indotto il ricorrente ad inglobare nel mutuo delle cessioni del quinto che, invece, vedevano l'applicazione del tasso all'1%;
- il documento di sintesi deve prevalere sulle altre clausole contrattuali;
- in presenza di clausole ambigue e contrastanti deve prevalere quella più favorevole per il cliente;
- chiede, quindi, di accertare l'errata applicazione del tasso di interesse;
- dichiarare che l'intermediario deve applicare il tasso semestrale pari alla metà dell'Euribor 6 mesi medio come da documento di sintesi (nel modulo web chiede che tale applicazione deve essere fatta nel periodo a far data dal 1° settembre 2023 ad oggi);

-ordinare il ricalcolo del piano di ammortamento;
-disporre la restituzione delle somme indebitamente percepite.
L'intermediario, con le controdeduzioni, evidenzia quanto segue:

-l'inammissibilità del ricorso, in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'ABF poiché richiede l'esercizio di una attività consulenziale nonché l'emissione di una pronuncia costitutiva;
-l'infondatezza nel merito in quanto il documento di sintesi, richiamato dal ricorrente, è coerente con quanto indicato nel contratto, solo che esprime il parametro da applicare in termini di tasso semestrale e non annuale; quella indicata è, pertanto, la componente periodale del parametro, che, applicata al TAN, andrà moltiplicata per due.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio di dichiarare inammissibile il ricorso e, in via secondaria, di rigettare il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Con il presente ricorso parte ricorrente, con riferimento ad un contratto di mutuo, lamenta l'applicazione di un tasso di interesse difforme da quello pattuito nel documento di sintesi, con particolare riferimento all'errata determinazione della componente variabile del tasso ed alla confusione tra tasso contrattuale e criterio di calcolo degli interessi. Chiede il ricalcolo del piano di ammortamento e la restituzione delle somme indebitamente percepite dall'intermediario.

Il contratto di mutuo in questione risulta sottoscritto il 27/07/2018.

Seppur la domanda di parte ricorrente attiene all'applicazione di una condizione contrattuale accettata al momento della sottoscrizione del contratto – e quindi al di fuori della competenza temporale ABF – si evidenzia che il ricorrente parrebbe limitare la propria doglianza ad uno specifico periodo, che va dal primo semestre 2023 ad oggi e che rientra nella competenza ABF.

L'intermediario eccepisce l'incompetenza per materia del ricorso in quanto la domanda di parte ricorrente ha natura consulenziale ed è volta all'adozione di una decisione di natura costitutiva.

Sul punto si osserva che secondo l'orientamento dei Collegi è preclusa all'Arbitro lo svolgimento di attività di natura consulenziale.

In quest'ottica i Collegi ritengono la domanda "ammissibile nei limiti nei quali sia richiesto al Collegio non il nuovo conteggio delle voci di tassi e costi contestate, ma la verifica, alla luce della documentazione presentata dalle parti, che non deve essere necessariamente di natura tecnica, della correttezza sia delle norme applicate dall'intermediario, sia del comportamento negoziale da esso tenuto nell'ambito del rapporto contestato" (Collegio di Roma, decisione n. 24023/21).

Si veda, anche: Collegio di Bari, decisione n. 8697/24; Collegio di Roma, decisione n. 8078/23 e decisione n. 24023/21.

Si evidenzia, inoltre, che, indipendentemente dalla fondatezza delle doglianze di parte ricorrente, lo stesso chiede il ricalcolo del piano di ammortamento indicando, esemplificativamente, quale sarebbe stata la corretta quota di interessi da applicare aio a giugno 2023.

Non risulta però allegato né il piano di ammortamento Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA MAUGERI za dell'effettiva quota di interessi corrisposta dal ricorrente.

Quindi, anche ove le contestazioni del ricorrente fossero ritenute sufficientemente specifiche, si osserva che secondo l'orientamento dell'Arbitro, la carenza assoluta di supporto probatorio a fronte di contestazioni analoghe, costituisce motivo di rigetto della domanda.

Infine, si osserva che parte ricorrente, a sostegno delle proprie domande, richiama alcune precedenti pronunce dell'ABF.

Orbene, ad eccezione della decisione n. 7720/2019 - effettivamente riconducibile al Collegio di Milano e che ha parzialmente accolto il ricorso onerando l'intermediario a procedere al ricalcolo degli interessi e delle commissioni applicate (sebbene in quel caso si trattava di illegittima applicazione di interessi

anatocistici e commissione di massimo scoperto) - le altre in alcuni casi non risultano riconducibili ai Collegi e, in ogni caso, non parrebbero pertinenti all'oggetto del presente ricorso:

- decisione n. 3497/2016 del Collegio di Milano in materia di operazioni disconosciute;
- decisione n. 11047/2020 del Collegio di Roma in materia di cessione del quinto;
- decisione n. 1058/2021 del Collegio di Napoli in materia di cessione del quinto;
- decisione n. 4421/2022 del Collegio di Bologna in materia di cessione del quinto.

Con il ricorso parte ricorrente lamenta una non corretta applicazione del tasso di interesse. Parrebbe evidenziare che vi sia difformità tra la clausola contrattuale relativa al tasso di interesse e la medesima disposizione prevista nel documento di sintesi. In particolare, quest'ultima sarebbe più favorevole al cliente e, quindi, dovrebbe prevalere su quanto previsto nel contratto di mutuo.

Il ricorrente parrebbe sostenere che la banca confonda in maniera illegittima il tasso di interesse pattuito con il criterio di calcolo degli interessi giornalieri che è il criterio 180/360: "Il Foglio Informativo non prevede l'applicazione dell'Euribor pieno su base semestrale, bensì un tasso semestrale pari alla metà dell'Euribor".

Quindi, a detta del ricorrente, posto che nel contratto di mutuo il calcolo del TAN sarebbe effettuato su base annuale mentre nel documento di sintesi su base semestrale, l'intermediario deve applicare il criterio più favorevole al cliente che è costituito dal tasso semestrale pari alla metà dell'Euribor 6 mesi medio.

L'intermediario sostiene invece che il finanziamento n. **712 prevede un tasso così composto:

- Euribor 6 mesi 360 media dei primi cinque mesi dei sei mesi antecedenti la decorrenza della rata;
- Spread 0,30% annuale;
- costo della copertura del tetto pari a 0,4452% annuale.

Mentre nel testo contrattuale la composizione del tasso è espressa in termini annuali (mesi 360), il documento di sintesi, invece, riporta lo spread dello 0,30% in termini semestrali così come la parte variabile pari alla metà Euribor 6 mesi 360 media dei primi cinque mesi dei sei mesi antecedenti la decorrenza della rata, che precedono il 01 gennaio ed il 01 luglio viene indicata in termini semestrali.

Tale differenza, tuttavia, a detta dell'intermediario non cambierebbe nulla in termini di calcolo degli interessi, posto che il tasso annuale è naturalmente il doppio di quello semestrale.

Tanto osservato, evidenzia come il documento di sintesi sia coerente con quanto indicato nel contratto, solo che esprime il parametro da applicare in termini di tasso semestrale e non annuale; quella indicata è, pertanto, la componente periodale del parametro, che, applicata al TAN, andrà moltiplicata per due. Peraltro, evidenzia ancora l'intermediario come le condizioni riportate nel foglio di sintesi in relazione allo spread dello 0,30% in termini semestrali risulterebbero peggiorative per il cliente, atteso che invece l'art. 2 del contratto di mutuo indica lo spread allo 0,30% ma in termini annuali.

Tuttavia, la banca ha sempre applicato lo 0,30% annuale e non semestralmente. Ed infatti, tale circostanza non viene contestata da controparte.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE